

**STATUTO COMITATO “IL ’67 PER VERONICA” – O.N.L.U.S. (la denominazione con tale acronimo è obbligatoria in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione).**

In Uri (SS) il giorno 15/10/2008 tra i sottoscritti si dichiara, conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) E' costituito tra i signori:

- Giovanna Solinas Salaris

- Tonino Simula

- Antonia Spanu

- Domenica Demelas

- Demetrio Chessa

- Rita Delogu

- Gabriella Cirroni

- Patrizia Udassi

- Franca Mura

- Annamaria Alvau

- Peppina Mureddu

- Lucia Tala

- Giovanna Beatrice Secchi

- Raffaella Canu

- Luigi Cherchi

- Monica Simona Ruzzu

- Antonio Mura

- Maria Beatrice Sechi

- Giovanni Maria Mura

- Salvatore Simula

- Marcella Mura -

- Caterina Vargiu

Ai sensi degli Artt. 39-42 del Codice Civile, un comitato di beneficenza, denominato “IL ’67 PER VERONICA” - O.N.L.U.S. (la denominazione con tale acronimo è obbligatoria in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione) per la raccolta di fondi necessari a curare le malattie che rientrano che rientrano nel quadro della paralisi cerebrale infantile e della paralisi traumatica giovanile;

Articolo 2) il comitato si propone di raccogliere i fondi per far fronte a tutte le spese necessarie per la cura delle suddette malattie, inclusi gli oneri di viaggio e soggiorno all'estero dei genitori o assistenti dei bambini/giovani.

A tal fine i Promotori potranno:

- organizzare sottoscrizioni, manifestazioni, eventi, o quant'altro fosse ritenuto utile per il conseguimento dello scopo prefissato;
- diffondere la consapevolezza dell'esistenza di queste malattie, sensibilizzare l'opinione pubblica;

- aprire conti correnti sia postali che bancari sui quali far effettuare i versamenti anche on-line;
- predisporre appositi contenitori, per la raccolta di denaro, da dislocare all'interno di luoghi di pubblica frequentazione;
- erogare le somme raccolte a favore dei beneficiari.

Articolo 3) il Comitato ha la propria sede legale in Uri (SS), via Pigiariu Snc. A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato.-

Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività finanziarie ed imprenditoriali in genere ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità e con le seguenti modalità: su convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione, visibile nella sede del Comitato, almeno ventiquattro ore prima della convocazione. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

Articolo 4) il Comitato avrà durata illimitata fino a quando provvederà all'organizzazione degli eventi di cui all' art. 2; si intenderà automaticamente sciolto, successivamente all'approvazione dell'ultimo rendiconto, qualora si decida di non dare più luogo agli eventi di cui all'art.

rappresentanza legale gli derivano.  
2 o questi non siano più organizzati dal Comitato.-

Articolo 5) il Comitato non ha finalità lucrative ad i suoi componenti si impegnano a collaborare, per l'organizzazione delle manifestazioni e/o eventi indicati all'art. 2, di intesa con eventuali co-organizzatori pubblici e/o privati.

Articolo 6) Il presente Comitato s'intende costituito dai sottoscritti, quali promotori del Comitato medesimo e composto anche da quanti successivamente chiedano di entrare a farne parte espressamente con la qualifica di socio sostenitore. A tal fine verrà istituito presso la sede del Comitato un apposito registro recante le generalità dei soci sostenitori;

Articolo 7) i promotori del Comitato eleggono presidente la Sig.ra Giovanna Solinas Salaris, Vice presidenti il sig. Tonino Simula e la sig.ra

Antonia Spanu e tesoriere la Sig.ra Domenica Demelas , che resteranno in carica per tre anni e svolgeranno gratuitamente le loro mansioni, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto del Comitato. Il Comitato, se necessario, potrà avvalersi anche di collaboratori retribuiti.

Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti, di trarre dall'attività un lucro personale. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ad in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale

rappresentanza legale gli derivano.  
all'effettuazione delle iniziative. E' facoltà del Comitato costituire un  
Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato ed ai  
rapporti con gli Enti Pubblici e Privati e i terzi in genere, salvo espressa  
delega a uno dei due Vice Presidente o ad altro componente del Comitato.  
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e redige i verbali delle adunanze  
del Comitato.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne  
fanno le veci i due Vice Presidente con tutti i poteri che competono a  
questi.

Articolo 8) i promotori si occupano di dare l'opportuna pubblicazione agli  
eventi di cui all'articolo 2 e l'esecuzione dei relativi programmi sarà di  
spettanza degli stessi promotori del Comitato i quali, pertanto, opereranno  
in tale veste quali organizzatori.

Il comitato sarà aperto ad eventuali soci che ne facciano richiesta previa  
adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

Articolo 9) Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il  
conseguimento dei suoi fini, fondi derivanti dai contributi e/o oblazioni da  
parte degli stessi componenti e terzi. Il Comitato, qualora lo ritenga  
opportuno per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, potrà porre in  
essere anche attività commerciali, purché marginali e strettamente  
complementari all'oggetto sociale.

La raccolta di fondi potrà avvenire anche in epoca successiva

realizzazione dell'attività per la quale il Comitato è nato.  
all'effettuazione delle iniziative. E' facoltà del Comitato costituire un

Comitato d'onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano  
alla migliore riuscita delle iniziative.

Articolo 10) La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni  
sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del  
Comitato e , per sua delega, ai Vice Presidente o al Tesoriere, i quali  
godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella  
di accendere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti  
bancari o postali, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli  
altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso.-

Articolo 11) Al termine di ogni esercizio, che va dal 01 gennaio al 31  
dicembre di ogni anno, i componenti del Comitato redigeranno il  
rendiconto economico finanziario che oltre a fornire una rappresentazione  
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria  
dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività  
istituzionale e quella relativa alle eventuali attività commerciali, dovrà  
contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti dovuti.

E' vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi gestione, nonché  
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la  
destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la

realizzazione dell'attività per la quale il Comitato è nato.

Articolo 12) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è dovuto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13) Qualora i fondi raccolti fossero insufficienti allo scopo, o lo stesso non fosse più attuabile, ovvero se fosse stato raggiunto e residuassero dei fondi, i medesimi saranno devoluti comunque agli istituti di ricerca per le malattie inerenti la paralisi cerebrale infantile e quella traumatica giovanile a discrezione del Comitato stesso.

Articolo 14) Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti, sono a carico dei sottoscritti.

Articolo 15) per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.